

# **COMUNE DI CALVATONE**

**Provincia di Cremona**

**RELAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI  
DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO PER LE FORME DI AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**

## PREMESSA

La definizione di "servizi pubblici locali" è contenuta nell'art. 112 del D. Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali": sono tali, infatti, *"i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*.

L'articolo 113 TUEL disciplina la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Quanto alla definizione di servizi di rilevanza economica essa si può desumere indirettamente dall'art. 2082 del codice civile che definisce l'imprenditore come colui che esercita "un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Pertanto i Servizi Pubblici Locali (SPL) sono tutti quelli aventi ad oggetto la **produzione di beni ed attività rivolta a realizzare fini sociali** ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali **con l'esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale**. La definizione si basa quindi sulla realizzazione dei beni o delle **attività attraverso la formula di impresa** (principalmente società di capitali), **distinguendola dalle altre modalità** utilizzate dai comuni per gestire alcuni servizi ai cittadini. Si tratta delle cosiddette "Gestioni in Economia" o servizi di diretta gestione municipale, utilizzate in caso di modeste dimensioni del servizio o di caratteristiche che lo rendessero opportuno.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche.

Da prima il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell'articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la normativa contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

In linea generale, il citato articolo 4 ("Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea") imponeva agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ordine al procedimento, l'ente interessato, avrebbe dovuto effettuare un'analisi di mercato attraverso la quale verificare l'idoneità della libera iniziativa economica a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Solo nel caso di esito negativo della verifica e previa approvazione di una delibera quadro, la pubblica amministrazione avrebbe potuto provvedere con l'attribuzione di diritti di esclusiva relativi ai singoli servizi. La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.4 non lascia, tuttavia, un vuoto normativo nella misura in cui è, allo stato, valida ed efficace la normativa comunitaria. Da questo punto di vista resta attuale la sentenza della Corte Costituzionale di ammissione dei quesiti referendari (sentenza 24/2011) secondo la quale "dall'abrogazione referendaria non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incolmabile, né l'applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario". Ciò anche in relazione agli affidamenti dei servizi sottratti alla libera concorrenza nel mercato. Sotto questo profilo è da considerare valida ed efficace la normativa comunitaria certamente meno restrittiva quanto meno per il ricorso all'affidamento diretto a società cd in house, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte Costituzionale. A tale riguardo si elencano di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, le principali disposizioni

europee e statali, di carattere trasversale, che possono ritenersi sicuramente vigenti:

- a) l'art. 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) richiamato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 199/2012 e con esso anche l'art. 14 del TFUE nonché il protocollo n. 26 al TFUE e la direttiva 123/2006 che potrebbero fornire importanti indicazioni anche in relazione ai contenuti della motivazione dell'affidamento in house;
- b) il Libro verde della Commissione del 21 maggio 2003 sui servizi d'interesse generale (COM (2003) 270);
- c) la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004);
- d) il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 ed il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010;
- e) l'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – Tuel (proprietà delle reti, diritto di accesso alle reti ed ai beni strumentali, clausola di reciprocità, regole generali delle gare, contratto di servizio, eccetera);
- f) le norme sugli affidamenti societari di cui all'art. 2 della L. 244/2007 ed all'art. 14 del D.L. 78/2010 (finalità societarie e limiti di costituzione per i comuni con meno di 30.000 abitanti e/o partecipazione azionaria).

In materia di concessioni, in attesa dell'applicazione della emananda direttiva comunitaria, la scelta del concessionario, ai sensi di quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 che recepisce la Direttiva 2004/18 sugli appalti), deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei criteri di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Quanto alle società miste il riferimento europeo è costituito dalla disciplina del partenariato pubblico-privato istituzionale, regolato dal Libro verde del 2003 e dalla Comunicazione interpretativa della CE del 5/2/2008 (C(2007) 6661). In sintesi, ai sensi della suddetta Comunicazione, corrisponde alla figura comunitaria della PPPI - comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici 2008/C91/02 in G.u. U.e. del 12 aprile 2008 - l'azienda mista il cui partner privato sia stato selezionato "nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto". In sostanza si tratta di un affidamento frutto di una procedura di gara cosiddetta "a doppio oggetto". Da sottolineare che tale figura corrisponde largamente a quella indicata nell'articolo 23-bis e poi riproposta nell'articolo 4 con la significativa differenza che la disciplina comunitaria non contempla alcun obbligo a quote minime di capitale privato, come invece era previsto nelle suddette norme oggi abrogate.

E' opportuno ricordare che per queste due forme di affidamento, la concessione e il PPPI, entrambe riconducibili alla categoria della concorrenza, l'applicazione della disciplina europea non presenta l'esigenza di particolari adattamenti.

Per quanto riguarda il servizio idrico e quello di gestione dei rifiuti urbani la normativa di riferimento è rappresentata dalle misure contenute nel D.Lgs. 152/2006 e smi (cosiddetto Codice Ambientale) e dai principi comunitari sopra richiamati, a cui occorre aggiungere l'art. 2 comma 186 bis della L. 191/2009 e smi relativo alla soppressione delle Autorità d'Ambito e l'articolo 19 del D.L. 95 del 2012 che ha assegnato ai comuni, quali loro funzione fondamentale, "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

Per quanto riguarda i servizi TPLR, relativi al Trasporto su gomma e ferroviario, la normativa comunitaria è rappresentata dal Regolamento 1370/07/CE, che sancisce – ove non sussistano norme nazionali maggiormente pro-concorrenziali – la “*facoltà*” delle autorità locali di scegliere fra le seguenti forme di affidamento: 1) *in house*; 2) a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica; 3) dirette di servizi di trasporto ferroviario regionale. Sebbene non espressamente prevista dal Regolamento, è da ritenere che valga anche per il trasporto pubblico locale la possibilità di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica a doppio oggetto, relative al contestuale affidamento del servizio e alla scelta del socio privato. Quanto alla normativa nazionale di settore, l’obbligo di gara imposto dal D. Lgs. 422/1997 era stato già abrogato con l’art. 61 della L. 99/2009, che espressamente rinviava alla normativa comunitaria.

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

- a) gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006;
- b) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- c) affidamento diretto a società cd *in house*;
- d) affidamento diretto anche non *in house* per il trasporto ferroviario regionale (Regolamento 1370/2007/CE).

Ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 bis (introdotto dall’art. 34 del D.L. 179/2012 convertito con modifiche dalla L. 221/2012) dell’art. 3 bis D.L. 138/2011 le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 dell’art. 3 bis.

La finalità primaria di tale norma – il superamento della frammentazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali – potrà condurre anche alla “concentrazione” di parte degli attuali enti titolari degli affidamenti in “enti di governo degli ambiti”. Da precisare che l’esercizio congiunto di una funzione (soprattutto se si tratta di una funzione fondamentale) è fattispecie distinta rispetto al trasferimento della stessa: gli enti di governo dovranno in tal caso configurarsi non come nuovi organismi ma come strutture associative di enti locali (ex art. 30 TUEL).

Per quel che attiene l’iter necessario alla scelta della modalità organizzativa del servizio ed al suo affidamento, elemento fondante è rappresentato dalla motivazione che deve assistere la decisione, in attuazione del principio generale dettato dall’art. 3 della L. 241/1990. In tal senso, la delibera dell’organo consiliare circa la modalità di gestione dovrà essere assistita dall’illustrazione delle ragioni che supportano la scelta. Ciò, indipendentemente dalla modalità di affidamento e, dunque, sia nel caso di gara o di esternalizzazione del servizio o di affidamento a società a partecipazione mista, sia nell’ipotesi di affidamento *in house*. Al riguardo, infatti, resta comunque necessario che la decisione renda evidenti le utilità (economiche e tecniche) che s’intendono conseguire con quel determinato affidamento e gli elementi che fanno ritenere che il modello scelto possa garantire il loro conseguimento.

In concreto, la delibera consiliare che dispone l’affidamento del servizio dovrà descrivere le condizioni di fatto ed illustrare i dati quantitativi e qualitativi di massima del servizio da assegnare e sulla base di un *business plan*, dare conto degli obiettivi da conseguire e indicare le condizioni legittimanti la forma di affidamento scelta alla luce dei principi comunitari.

Ciò vale sia per la società *in house* (proprietà pubblica, controllo analogo ed attività prevalente a favore dell’amministrazione controllante) che per la società mista (cosiddetta gara a doppio oggetto,

rimessa a gara della posizione di socio privato alla scadenza dell'affidamento, chiara indicazione dei compiti operativi affidati al socio privato), nonché per la gara per la selezione del gestore del servizio.

Attesa la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 138/2011, il legislatore è intervenuto in via d'urgenza al fine di completare la materia dei servizi pubblici locali. Il D.L. 179 del 18 ottobre 2012, infatti, all'art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), commi 20 e ss., prescrive:

- 1) l'obbligo di predisporre apposita Relazione e di procedere alla sua pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante, nella quale esporre le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20);
- 2) gli affidamenti, in essere alla data di entrata in vigore del decreto, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013 (comma 21);
- 3) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020 (comma 22).
- 4) i commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e alla L. 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Relativamente all'indicazione delle compensazioni economiche si richiama la disciplina vigente in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale fondata sull'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'UE (già articolo 86 del Trattato CE) e sugli atti adottati dalla Commissione europea nel 2005, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella *causa Altmark* (del 2003). Con la sentenza *Altmark* del 24 luglio 2003, la Corte di Giustizia, interpretando l'articolo del Trattato in questione, ha stabilito che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, par. 1, TCE (attuale art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- TFUE), purché siano rispettati quattro criteri cumulativi:

- l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole;
- quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di

selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe dovuto sostenere.

Qualora anche uno solo dei criteri fissati nella sentenza *Altmark* non sia soddisfatto, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato.

La relazione, in buona sostanza, non fa altro che rendere più accessibili e trasparenti le motivazioni necessarie della delibera di costituzione del soggetto in house e di affidamento del servizio, anche al fine di consentire un più agevole controllo da parte degli organi deputati alla vigilanza sugli affidamenti (AGCM e AVCP).

Al fine di provvedere all'obbligo normativo introdotto dal D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, si elencano qui di seguito i servizi pubblici a rilevanza economica esternalizzati per i quali risulta necessario provvedere alla redazione e pubblicazione dell'apposita relazione:

- 1) Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- 2) Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione;

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

## SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

### **Ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta**

Nel 1994 il Comune di Casalmaggiore, unitamente ad altri Comuni della zona, ha costituito la Società per Azioni denominata Casalasca Servizi S.p.A. per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della quale il Comune detiene il 51,23 per cento del capitale. Con delibera di Consiglio n. 119 del 28.12.2007 il Comune di Casalmaggiore ha disposto l'affidamento a detta società del servizio pubblico locale di rilevanza economica di rifiuti urbani integrato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice unico ambientale) e delle L.R. 26/2003 (sui servizi di interesse generale), così come novellata dalla L.R. 18/2006, attraverso l'approvazione e la stipula del contratto di servizio ex art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), c. 11, TUEL.

Col susseguirsi delle modifiche normative relative ai servizi pubblici, nel 2008 la Società ha prima scelto due soci privati (AEM Gestioni S.r.l. e Mantova Ambiente S.r.l., con una quota pari al 13,88% ciascuna) cessione diretta delle quote. Tale modalità di scelta dei Soci privati era stata fatta in base ad una interpretazione seguita in modo maggioritario dalla dottrina del tempo, ove la normativa prevedeva espressamente la gara solo per la cessione ai privati della maggioranza delle azioni (e quindi con l'Ente pubblico Socio di minoranza) per cui la cessione della quota di minoranza poteva essere fatta mediante *intuite personae*.

Nell'anno 2008, al fine di adeguare l'assetto societario al nuovo quadro normativo delineatosi e pertanto le disposizioni dell'art. 113, c. 5, lett. «b», TUEL e dell'art. 1 (Oggetto), c. 2, D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce), in vigore dall' 1/7/2006, si è reso necessario allineare l'ingresso dei soci privati, disponendo in tal senso del consenso di detti soci, come da delibere e deleghe irrevocabili del Consiglio di amministrazione di Mantova Ambiente s.r.l. del 20.12.2007 e di AEM Gestioni s.r.l. del 23.01.2008. La Società ha poi disposto, nelle more della costituzione degli ATEM ed in attuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 (c.d. Codice unico 200appalti), di procedere alla ricerca di un socio privato non stabile tramite procedura concorrenziale, con diritto di opzione a favore degli attuali soci sia a gara aggiudicata sia a gara deserta. Tale procedura rientra nell'ambito di una procedura ristretta previa manifestazione d'interesse, settori ordinari, sotto soglia comunitaria, in aderenza alle indicazioni (per quanto compatibili) tra i contratti associativi ed i contratti di scambio, di cui all'art. 30 stesso decreto; a seguito di tale procedura concorrenziale, la citata società nel giugno 2008 ha provveduto pertanto a gara ad evidenza pubblica ed europea (la cui pubblicità ha interessato la GUCE, la GURU, la stampa nazionale, la stampa locale, il sito web) all'individuazione dei soci privati AEM Gestioni S.r.l. e Mantova Ambiente S.r.l.

Ciò ha portato, a tutti gli effetti, a determinare la Società Casalasca Servizi S.p.A. quale società mista pubblico-privato, con la partecipazione pubblica (ampiamente) maggioritaria, e ciò anche ai fini dell'applicazione della L. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (c.d. legge finanziaria 2007), art. 1, cc. 729, 2° cpv. e 728.

I due soci privati rientrano tra i così detti soci industriali che partecipano alla *governances*, attraverso la nomina degli organi sociali in via direttamente proporzionale al capitale posseduto (non prevedendo lo statuto sociale l'ipotesi dell'art. 2449 [*Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*], C.C.). La procedura competitiva ha, tra l'altro, ben specificato (sulla base degli atti allegati al confronto competitivo) che attraverso la *governances* i soci privati sono coinvolti (e quindi sono deputati a concorrere): 1) nel perseguimento del contratto di servizio; 2) nella carta dei servizi; 3) nel rispetto delle tariffe vigenti; 4) nel piano degli investimenti; 5) nel piano industriale per anni 17; 6) nel rilasciare il deposito cauzionale; 7) accollandosi il rischio connesso alla gestione ed alla domanda; di conseguenza, attraverso la *governances* i soci privati sono tenuti al rispetto di

quanto rigidamente previsto *ex ante* negli strumenti di servizio e programmatici. Gli specifici compiti operativi sono da ricollegarsi – nel caso di specie – allo specifico *status* del socio co-gestore, il quale è pertanto co-attore dei risultati qualitativi/quantitativi aziendali, ai quali ancorerà la remunerazione del proprio capitale investito a parità di durata del rapporto societario (*id est*, del rischio d'impresa). La procedura competitiva per la ricerca dei soci privati attivata dalla Casalasca Servizi s.p.a., all'art. 2 (Informazioni particolari), c. 1, del disciplinare di gara forniva le indicazioni da applicarsi a detti soci privati non stabili alla scadenza del rapporto societario (c.d. condizioni di exit).

Nel giugno 2008 la Casalasca ha effettuato una gara ad evidenza pubblica ed europea per l'individuazione del socio privato e nella deliberazione di approvazione della procedura erano esposte le motivazioni per il proseguimento nella gestione del servizio di cui trattasi tramite società mista (*ex art. 113, c. 5, lett. «b», TUEL*), piuttosto che tramite società terza (*ex lett. «a»*) o *in house* (*ex lett. «c»*).

Da ultimo, con deliberazione consiliare n. 43 del 29/11/2010 - Mantenimento della partecipazione nella società Casalasca Servizi S.p.A. ai sensi dell'art. 3 comma 28 legge 244/2007 – sono stati individuati i presupposti di fatto e di diritto per il mantenimento della partecipazione del Comune di Casalmaggiore nella Società in oggetto; deliberazione inoltrata alla Corte dei Conti Lombardia.

Attualmente la Società Casalasca Servizi S.p.A., oltre ai due soci privati sopra evidenziati, ha i seguenti azionisti pubblici: Comuni di Azzanello, Bordolano, Cà d'Andrea, Calvatone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casteldidone, Castelverde, Cicognolo, Cingia di Botti, Corte dè Frati, Derovere, Drizzona, Gadesco Pieve del Mona, Gerre dè Caprioli, Grontardo, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa Oglio, Solarolo Rainerio, Sospiro, Spineda, Stagno Lombardo, Tornata, Torre de Picenardi, Torricella del Pizzo, Volongo e Voltido.

Con deliberazione consiliare n. 43 del 29/11/2010 si è proceduto alla verifica per il mantenimento della partecipazione nel capitale della Società Casalasca Servizi, a sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007.

### **Compensazioni economiche, se previste**

Riguardo alla presenza di eventuali compensazioni economiche, poiché il corrispettivo a fronte del contratto di servizio con Casalasca Servizi S.p.A. non può certamente configurarsi come un aiuto di Stato, si ritiene di non dover effettuare alcuna segnalazione sul tema.

Infatti, il corrispettivo per la gestione del servizio è attinente esclusivamente a quest'ultimo, non si rileva l'utilizzo gratuito, da parte di Casalasca Servizi S.p.A., di infrastrutture di proprietà comunale a titolo gratuito (o situazioni analoghe), né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto della Società ad altro titolo (ad esempio, per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro).

### **Ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta**

Il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune sono attualmente affidati alla Società ENEL SOLE, mediante apposita convenzione stipulata in data 16 aprile 2010, con durata ventennale.

Tale affidamento è stato effettuato con procedura senza svolgimento di gara in quanto attualmente la maggior parte delle infrastrutture è di proprietà della Società ENEL SOLE.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 26 agosto 2013 si è avviato l'iter per la procedura di riscatto degli impianti.

Si procederà entro i primi mesi dell'anno 2014 all'approvazione in consiglio comunale della procedura di riscatto ai fini di addivenire all'affidamento del servizio secondo la vigente normativa,



mediante adesione alle convenzioni CONSIP, a sensi dell'art. 26 legge 488/99 e art. 58 della legge 388/2000, o mediante procedura ad evidenza pubblica, ponendo a carico dell'aggiudicatario gli oneri per il riscatto degli impianti.

### **Contratto di servizio**

I contenuti del contratto di servizio sono quelli contenuti nella convenzione sopra citata e prevedono servizi di base, relativi alla normale gestione della manutenzione degli impianti, e servizi a richiesta.

### **Compensazioni economiche, se previste**

Non risultano accertate compensazioni economiche, anche se si potrà essere maggiormente sicuri dopo la definizione della procedura di riscatto che prevede anche la verifica di eventuali contribuzioni in sede di ampliamento degli impianti.